

il Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna



Il Difensore Civico, in breve

Chi è e che cosa fa il Difensore Civico

Il difensore civico fu istituito per la prima volta in Svezia con la legge sulla forma di governo del 1809, assumendo la denominazione di ombudsman, che significa «colui che fa da tramite». Lo stesso significato di mediatore, secondo la denominazione in uso nei Paesi di lingua francese e presso l'Unione europea.

Il difensore civico non è un giudice né un avvocato, ma un soggetto esterno alla pubblica amministrazione che, con sua posizione super partes, ha la funzione di prevenire o mediare i conflitti fra amministrazione e cittadini, ovvero di indagare sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Il Difensore Civico come uomo-ponte tra cittadini e pubblica amministrazione

Al Difensore Civico può rivolgersi qualunque cittadino reputi non sia stato rispettato un suo diritto, da parte di un soggetto della pubblica amministrazione. Gli enti verso cui il Difensore può intervenire sono la Regione, le Province, i Comuni e i servizi pubblici quali: AUSL, ACER, Ospedali, Consorzi di bonifica, trasporti pubblici, INPS, Diritto allo studio,

Scuole, Università, INPS, INPDAP, Camere di Commercio, ENEL, ANAS, Poste, INAIL, Italgas, ENI, ACI... Con l'esclusione di alcuni campi individuati per legge: la giustizia, il lavoro, la sicurezza.

In tutti questi casi il Difensore non ha il potere di modificare un comportamento della Pubblica Amministrazione, ma ha diritto di accesso agli atti e possibilità di suggerire strade alternative, in un'ottica di conciliazione e di mediazione.

Un contributo per la buona amministrazione

Il Difensore Civico ha anche una funzione di indagine e di proposta per il miglior funzionamento della Pubblica Amministrazione, nonché un ruolo di supporto a tutte quelle iniziative di educazione alla cittadinanza che possono essere pensate nei riguardi della popolazione nel suo insieme, con particolare riguardo per i bambini e i ragazzi.

Un Difensore attento ai bambini e ai ragazzi

Il Difensore Civico dell'Emilia Romagna, in assenza di una nomina del Garante per i minori dell'Emilia Romagna (che

pure è previsto dalla legge regionale dal 2005), ritiene suo compito rivolgere una attenzione specifica ai diritti dei "cittadini in crescita," sia promuovendo indagini e approfondimenti sulla condizione minorile, sia partecipando ad eventi e incontri di carattere educativo formativo rivolti a educatori e a ragazzi.

Leggi regionali di riferimento sulla figura del Difensore Civico

Il difensore civico regionale dell'Emilia-Romagna è previsto dall'art. 70 dello Statuto, Titolo VIII Garanzie e controlli, e la disciplina dell'istituto è stabilita con legge regionale n. 25/2003, precedente allo statuto. L'istituto del difensore civico fu previsto con legge regionale n. 37/1984 ed ebbe riconoscimento statutario col secondo statuto regionale approvato con legge 9 novembre 1990, n. 336. La legge istitutiva fu quindi sostituita dalla legge regionale n. 15/1995, a sua volta sostituita dalla citata legge ora vigente.

Il Difensore Civico in rete

<http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aal/orgind/difciv/index.htm>